

Allegato A

A.I.Te.R.S. Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica.

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita a norma degli art 36-37-38 (libro I, titolo II , capo III) del Codice Civile un'Associazione apolitica e non lucrativa denominata A.I.Te.R.S. (Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica).

Art. 2 - Sede

A.I.Te.R.S. ha sede legale in Modena piazzale Boschetti 8. La sede potrà essere spostata nell'ambito del territorio nazionale senza che comporti modifica dello statuto.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare l'associazione intende:

- promuovere e valorizzare lo sviluppo scientifico - professionale del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica in ambito senologico;
- promuovere l'applicazione della ricerca nelle specifiche aree di competenza;
- promuovere l'informazione e la formazione senologica permanente del TSRM, nel rispetto del codice deontologico professionale e delle leggi vigenti sulla privacy.
- promuovere e stabilire rapporti di collaborazione e cooperazione con la Federazione nazionale TSRM e le altre Associazioni;
- promuovere iniziative comuni con le Istituzioni pubbliche, Ministero della Salute, con il Programma ECM (con rappresentanti presso l'ISS, Istituto Superiore di Sanità), con le Università, con la Federazione nazionale professionale TSRM, con le Società scientifiche, con le Associazioni e le strutture private anche aziendali ed industriali, nazionali ed internazionali;
- avere interessi scientifico-culturali nell'ambito della radiologia, della medicina nucleare e radioterapia;
- stabilire rapporti di collaborazione con tutte quelle associazioni, gruppi o società aventi interessi comuni e simili finalità per iniziative scientifico-culturali.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.

Art.4 - Durata

La durata dell'A.I.Te.R.S. è fissata a tempo indeterminato ed il suo scioglimento può avvenire per deliberazione a maggioranza semplice dell'Assemblea degli associati o per sopravvenuta impossibilità di conseguimento degli scopi associativi.

Art. 5 - Manifestazioni scientifiche e attività

L'A.I.Te.R.S. promuove attività tecnico scientifico - culturali e organizza ogni biennio un Congresso Nazionale anche in collaborazione con la Federazione Nazionale Collegi dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.

Il raggiungimento degli scopi specificati nell'art. 3 avviene principalmente mediante:

- organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento, convegni, congressi e seminari, incontri e riunioni anche in collaborazione con gli Enti menzionati nell'articolo 3. Tali eventi possono essere realizzati mediante l'impiego di una o più fra tutte le tecnologie disponibili al momento della realizzazione dell'evento stesso, ivi comprendendo la formazione a distanza (FAD);
- partecipazione ad eventi organizzati dalle Università o altre società aventi interessi comuni;
- la pubblicazione e la diffusione di documentazione scientifica, informativa e didattica attinente agli scopi ed agli ambiti della Associazione;
- attraverso il sito della Associazione.

Art. 6 - Soci

I soci dell'A.I.Te.R.S. sono ordinari.

Sono soci ordinari i Tecnici sanitari di radiologia medica operanti in strutture pubbliche o private. Possono essere altresì soci ordinari i TSRM ovunque operanti che per motivi di professione e studio condividono i fini associativi.

L'iscrizione all'A.I.Te.R.S avviene mediante la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di respingere la domanda entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione, fornendo all'interessato valida motivazione scritta. I soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali. La domanda di ammissione alla qualifica di socio ordinario deve essere corredata da idoneo curriculum-vitae professionale, unitamente alla dichiarazione di accettazione del presente Statuto.

I soci ordinari sono tenuti a versare la quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio direttivo. La quota associativa dei nuovi soci si intende per l'anno in cui è stata presentata la domanda qualsiasi sia la data di presentazione, ed il suo versamento formalizza l'iscrizione ad A.I.Te.R.S.

La qualifica di socio ordinario si perde per recesso - che dovrà essere comunicata al Consiglio direttivo con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni - per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo nei casi di morosità della quota associativa per due anni consecutivi e in tutti quei casi in cui l'associato si ponga in contrasto con gli scopi statutari - ovvero ne ostacoli in qualsiasi modo il proseguimento.

Art. 7 - Altre categorie di soci

Sono soci onorari i professionisti della salute italiani e/o stranieri che abbiano dato contributi di particolare importanza per la vita e/o per gli scopi dell'A.I.Te.R.S. e coloro i quali abbiano ricoperto la carica di presidente della Associazione medesima. Non possono ricoprire all'interno dell'Associazione cariche istituzionali e non hanno diritto di voto.

I soci sostenitori sono costituiti da Istituzioni, organismi pubblici e/o privati i cui fini risultano in sintonia con quelli dell'Associazione. I soci sostenitori contribuiscono, mediante elargizioni libere, a finanziare le attività associative.

Art. 8 - Decadenza dei soci

La decadenza del socio avviene:

- per dimissioni volontarie comunicate per iscritto;
- per mancata corresponsione della quota associativa annuale (vedi art. 6);
- per indegnità, dichiarata dal Consiglio direttivo il quale e fornendo motivazione scritta, qualora sussistano gravi motivi contrari agli scopi dell'Associazione ed alla Deontologia professionale.
- per condanne penali passate in giudicato, che comportino interdizione dai pubblici uffici

Art. 9 - Organi ufficiali

Sono organi ufficiali dell'A.I.Te.R.S. l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 10 - Assemblea generale dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, essa è composta da tutti i soci ordinari rappresentati anche per delega scritta, in regola con i versamenti dei contributi;

- elegge il Consiglio direttivo;
- l'Ordine del giorno dell'Assemblea è disposto dal presidente sentito il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio e il resoconto consuntivo;
- ratifica l'importo della quota associativa (in mancanza di deliberazione correttiva si intende confermata la cifra versata l'anno precedente);
- discute e delibera sugli argomenti all'Ordine del giorno relativi all'attività dell'Associazione;
- approva e nomina i soci onorari.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in mancanza di quest'ultimo, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio direttivo oppure da qualsiasi altro socio ordinario dell'Associazione.

Spetta all'Assemblea degli iscritti:

- eleggere i componenti del Consiglio direttivo e la nomina del Collegio dei revisori dei conti;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo proposto dal Consiglio direttivo;
- autorizzare le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte con il fondo delle spese impreviste.

Assemblee straordinarie possono essere indette per importanti e documentati motivi su richiesta del Consiglio direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci ordinari, in regola con l'iscrizione. La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, unitamente all'Ordine del giorno, deve essere comunicata al socio in forma scritta e può essergli recapitata anche mediante via telematica o altri mezzi tecnologici disponibili al momento della convocazione stessa, ivi compresa la pubblicazione sul sito informatico ufficiale dell'Associazione, con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni.

L'avviso deve indicare luogo, giorno ed ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e gli argomenti posti all'Ordine del giorno fissati in precedenza.

L'Assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11. Il voto è palese. Sono ammesse due deleghe, documentate per iscritto, per socio presente.

Le decisioni dei soci possono essere assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; tali procedure non sono soggette a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

A tale scopo, la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, ovvero con apposizione della propria sottoscrizione, o in forma autografa o in forma digitale, di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, trasmesso mediante qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e/o la posta elettronica, su supporto cartaceo o magnetico, da parte di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine previsto e sono validamente assunte qualora consti nel termine il consenso di almeno la maggioranza dei soci.

Art. 11 - Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'A.I.Te.R.S.

Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo o almeno da due terzi più uno dei votanti. Il numero dei votanti non può essere inferiore al cinquanta per cento degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.

Con le medesime modalità, ma con la maggioranza di quattro/quinti più uno dei voti espressi e con voto assembleare, l'Assemblea può deliberare per lo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea designa una commissione incaricata della liquidazione dei beni dell'A.I.Te.R.S.

Art. 12 - Il Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio direttivo, composto a scelta dell'Assemblea da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri compresi il presidente, il vice presidente ed il tesoriere. Al termine del proprio mandato il presidente acquista il diritto di far parte del Consiglio direttivo con l'incarico di vice presidente affiancando con la sua esperienza il neo presidente.

Il Consiglio direttivo, convocato dal componente più anziano fra gli eletti, nomina il presidente, il vice presidente, il tesoriere ed un segretario. I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione e sono rieleggibili. Il consigliere non perde il suo mandato se durante questo, cambia servizio all'interno di un'azienda sanitaria o Istituzione pubblica e o privata. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intende decaduto ed occorre dar luogo alla sua rielezione. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dell'incarico di consigliere, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione scegliendo il primo candidato non eletto della precedente elezione. Chi viene eletto, in luogo del consigliere dimissionario, dura in carica per lo stesso periodo residuo in cui sarebbe rimasto in carica il consigliere dimissionario. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, preventivamente autorizzate dal presidente.

Il Consiglio direttivo resta in carica quattro anni e ogni membro è rieleggibile. In caso di vacanze, fino alla successiva Assemblea ordinaria dei soci, le funzioni del presidente vengono assunte dal vice presidente. In caso di assenza ovvero impedimento di quest'ultimo le sue funzioni vengono assunte dal più anziano dei membri del consiglio. Per i membri ordinari succede il primo dei non eletti fino alla scadenza del mandato.

Le riunioni del Consiglio direttivo si devono tenere con frequenza non superiori ad un anno. Le riunioni del Consiglio direttivo, indette dal presidente con preavviso di dieci giorni, contenente l'Ordine del giorno, sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le riunioni del Consiglio direttivo possono anche avvenire per via telematica o in videoconferenza, mediante l'impiego della tecnologia disponibile su richiesta del presidente. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente (o del vice presidente che lo sostituisce in caso di sua indisponibilità). Le deliberazioni possono essere anche assunte mediante via telematica o in videoconferenza a maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo su richiesta del presidente fatta pervenire mediante uno dei canali tecnologicamente disponibili. Le deliberazioni così assunte non hanno efficacia immediata e saranno ratificate dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

E' compito del Consiglio direttivo:

- deliberare su qualsiasi argomento attinente le finalità istituzionali dell'A.I.Te.R.S.;
- gestire l'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea nel compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- valutare le domande di ammissione dei nuovi soci;
- redigere ed aggiornare il regolamento;
- amministrare il patrimonio dell'A.I.Te.R.S.;
- nominare eventuali Commissioni di studio o di rappresentanza presso gli Enti citati nell'art. 3;
- determinare gli indirizzi e l'autonomia delle Commissioni summenzionate;

- valutare, modificare ed approvare i documenti prodotti dalle Commissioni summenzionate. I documenti assumono validità per l'Associazione solo quando approvati dal Consiglio direttivo;
- nominare i membri del Comitato scientifico del Congresso nazionale;
- indire attività scientifico-culturali professionali;
- elaborare documenti tecnici e proposte da sottoporre alle Istituzioni politico-amministrative.

Il Consiglio direttivo può essere convocato, inoltre, da almeno quattro consiglieri. La convocazione viene fatta mediante lettera contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio direttivo almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, anche con modalità telematica, fax ec..

Art. 13 - Il presidente

Il presidente è il legale rappresentante dell'A.I.Te.R.S. e la rappresenta nei confronti della Federazione nazionale TSRM e di ogni altro Ente o Associazione;

- viene eletto fra i componenti del Consiglio direttivo stesso, resta in carica 4 anni ed è rieleggibile consecutivamente;
- è garante della corretta amministrazione;
- attua i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- convoca le Assemblee e le riunioni del Consiglio direttivo;
- definisce gli Ordini del giorno delle Assemblee e dei Consigli direttivi;
- assume tutte le iniziative necessarie in caso di urgenza, riferendo, per la ratifica, alla successiva riunione del Consiglio direttivo;
- cura direttamente, o tramite un suo delegato, i rapporti con gli Enti previsti dall'articolo 3;
- prepara una relazione da presentare all'Assemblea dei soci;
- può indire referendum consultivi fra i soci su questioni non attribuite dalla legge o dallo Statuto dell'Assemblea.

Art. 14 - Il vice presidente

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Art. 15 – Il segretario

Il segretario, nominato tra i membri del Consiglio direttivo, coadiuva il presidente nel dirigere l'attività della Associazione;

- cura la compilazione dei relativi verbali;
- assicura la tenuta dei regolari registri delle deliberazioni e sovrintende al buon funzionamento dell'archivio;
- autentica le copie delle deliberazioni e degli atti che vengono rilasciati a Pubblici uffici o ai singoli interessati;
- partecipa con la funzione di coordinatore segretariale alle attività del Comitato organizzativo dei Congressi e dei corsi promossi dall'A.I.Te.R.S.

Art. 16 – Il tesoriere

Il tesoriere dell'Associazione viene eletto dal Consiglio direttivo;

- ha la custodia e la responsabilità del fondo cassa e degli altri valori di proprietà dell'A.I.Te.R.S.;
- cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettuando le relative verifiche;
- controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- provvede alla riscossione delle entrate dell'A.I.Te.R.S. (quote associative, proventi da donazioni, sponsorizzazioni, banner, ecc.).

Art. 17 - Revisori dei conti

Qualora l'Assemblea lo ritenga necessario, per il numero dei soci aventi diritto di voto, potrà nominare il Collegio dei revisori dei conti che si compone di tre membri effettivi, e di due supplenti che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

- I revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle proprie riunioni;
- partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio direttivo, in entrambe senza diritto di voto ma con facoltà di parola;
- verificano la regolare tenuta dei libri;
- danno parere sui bilanci;
- dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione annuale sul bilancio da presentare al Consiglio direttivo tramite comunicazione scritta.

Art. 18 – Gratuita’ Degli Incarichi

- a) Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e degli Organi delle sezioni, società e gruppi o gli incarichi svolti da cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuite;
- b) Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell’associazione.

Art. 19 - Il patrimonio

Il patrimonio dell’A.I.Te.R.S. è costituito da:

- quote dei soci ordinari e dai versamenti ulteriori effettuati dagli stessi e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
- eventuali contributi afferenti da Associazioni o Enti, di cui all’art.3;
- eventuali contributi afferenti in occasione di manifestazioni congressuali ed altri eventi;
- sovvenzioni erogate da Enti pubblici;
- ogni altro contributo, lascito o donazione da privati, Enti o persone, ammesso dalle leggi vigenti per gli Enti, senza fini di lucro; il tutto nel rispetto degli articoli della L.192 del 22 Giugno 2000.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota annuale di versamento minimo di iscrizione all’Associazione, da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea generale dei soci (Art. 10). Il versamento di tale quota dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno per gli iscritti all’A.I.Te.R.S. da oltre un anno. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. La quota associativa, i versamenti volontari e quant’altro versato non sono restituibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, morte, recesso, esclusione del socio dalla stessa.

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio rimanente viene liquidato dalla Commissione incaricata (Art.11) con donazione all’organo di Formazione e Ricerca Scientifica della Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.

Art. 20 – L’Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni Esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell’anno successivo, il tesoriere provvedere alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo del futuro esercizio, sottoponendolo al Consiglio direttivo e dei revisori dei conti.

Il bilancio consuntivo, insieme ad una relazione, deve essere presentato all’Assemblea dei soci per approvazione.

Art. 21 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in merito alla esecuzione od interpretazione del presente Statuto che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente della Camera Arbitrale della provincia ove ha sede l’associazione.

Art. 22 - Norme finali

Per quanto non contemplato dal presente Statuto e per le interpretazioni sullo stesso, valgono le norme del codice civile.